



Sintesi DDL “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*” (AS 1054-B)

A seguire una Sintesi per articoli del Disegno di Legge recante “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*”, approvato, presso l’Aula del Senato in terza lettura in via definitiva. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni.

Articolo 1 **(Finalità)**

L’articolo **definisce le finalità del provvedimento** destinato a **riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane**, la cui crescita economica e sociale costituisce un **obiettivo di interesse nazionale**¹.

Articolo 2

(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

L’articolo reca le norme per la **definizione, con decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dei **criteri** per la **classificazione dei Comuni montani** in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la **predisposizione di uno o più elenchi dei Comuni montani**. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie svolge apposita istruttoria tecnica con la collaborazione di sei esperti designati dalla Conferenza Unificata. L’elenco sarà aggiornato dall’ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (**comma 1**). Nell’ambito degli elenchi dei Comuni montani sono **definiti, con ulteriore decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, i **criteri per l’individuazione dei Comuni montani destinatari delle misure** di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente **l’elenco dei Comuni montani beneficiari** (**comma 2**).

Tali classificazioni dei Comuni montani non si applicano nell’ambito della Politica agricola comune dell’Unione europea e ai fini dell’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani (**comma 3**). E’ **prevista la delega al Governo** a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di **agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei Comuni montani**, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge (**comma 4**).

¹ L’**obiettivo del provvedimento** è quello di **ridurre** le condizioni di **svantaggio**, **sostenere le attività produttive**, **fronteggiare** il problema dello **spopolamento** e **consentire alla popolazione** residente in montagna di **poter fruire di tutti i servizi essenziali** (*in primis*, la scuola e la sanità), in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Vengono **disciplinate** le **modalità di attuazione** della **delega** e il meccanismo di **copertura** degli eventuali **oneri finanziari** (commi 5 e 6).

Articolo 3 *(Strategia per la montagna italiana)*

L'articolo prevede la **definizione** della **Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI)**, attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane (**comma 1**). La Strategia comprende un orizzonte temporale **triennale** ed è definita dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Lo schema di **decreto** sulla **SMI** è **trasmesso alle Camere per l'espressione del parere** da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (**comma 2**).

Articolo 4 *(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)*

L'articolo **dispone** in merito alle modalità di **finanziamento** degli **interventi** da parte del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** a decorrere dall'anno **2025**, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. Al **comma 6** si precisa che le **risorse erogate dal Fondo** hanno **carattere aggiuntivo** rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei. Con il **comma 7** si precisa che le misure disposte dal provvedimento che si configurino come **aiuti di Stato** sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE, individuando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri il soggetto responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane.

Articolo 5 *(Relazione annuale)*

L'articolo attribuisce al Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il **monitoraggio** dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla **Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**. Si prevede la presentazione alle Camere di una **Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana**, entro il **28 febbraio** di ciascun anno.

Articolo 6 *(Sanità di montagna)*

Il **comma 1** introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli **esercenti professioni sanitarie** e dagli **operatori socio-sanitari** presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei Comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento: l'attribuzione di un **punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera** ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una **valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore** per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN. Il comma

introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento **per i medici** che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca **titolo preferenziale**, a parità di condizioni, per gli **incarichi di direttore sanitario**. **Nei commi 2 e 3** si concede - **a decorrere dal 2025** - un **credito d'imposta**, in misura pari **al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile** e l'ammontare di **2.500 euro**, a favore di **coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali di montagna** o vi effettuano il servizio di **medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale** e **prendono in locazione un immobile ad uso abitativo** per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a **coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario**; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. Inoltre, al **comma 4**, viene riconosciuto ai Comuni montani, in cui insista una delle **minoranze linguistiche storiche**, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il **75 per cento del canone annuo di locazione** o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro **3.500**. I **commi 6 e 7** contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel **limite complessivo di 20 milioni annui** a decorrere dal 2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa.

Articolo 7 *(Scuole di montagna)*

L'articolo al **comma 1**, introduce la **definizione di "scuole di montagna"**. Il **comma 2** dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il **dimensionamento della rete scolastica**, nonché della normativa di settore sul **numero di alunni per classe** di cui al DPR n. 81/2009 al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il **comma 3** **elimina** l'attuale **limitazione territoriale** per cui la possibilità **di derogare al numero minimo di alunni per classe** è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. In secondo luogo, esso riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Il **comma 4** prevede – a determinate condizioni - un **punteggio aggiuntivo** ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore del **personale scolastico** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente **prestato servizio nelle scuole di montagna** di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei Comuni classificati montani. Nei **commi da 5 a 9** si riconosce un **credito d'imposta**, in misura pari al minor importo tra il **60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile** e l'ammontare di **2.500 euro**, a favore di **coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo** per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi **acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario**; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di **2.500 euro**. Inoltre, al **comma 7** viene riconosciuto ai Comuni montani, in cui insista una delle **minoranze linguistiche storiche**, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il **75 per cento del**

canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro **3.500**. Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8 *(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)*

L'**articolo** prevede, al **comma 1**, che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità e lo sviluppo di un **sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei Comuni montani**, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato. Per il raggiungimento delle predette finalità si prevede, al **comma 2**, che una **quota** non superiore al **20 per cento**, delle risorse del **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** destinate agli interventi di **competenza statale**, possa essere impiegata per finanziare **progetti innovativi** volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia.

Articolo 9 *(Interventi per i tribunali siti in aree montane)*

L'**articolo** **consente al Ministero della giustizia** di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla **copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane** disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

Articolo 10 *(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)*

L'**articolo** prevede, al **comma 1**, che **le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei Comuni montani** possano stipulare **accordi di programma** con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il **comma 2** prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Ai sensi del **comma 3**, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei Comuni montani, **in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate**, per la realizzazione di **interventi per alloggi e residenze per studenti universitari**. Il **comma 4**, poi, prevede che **le università** di cui al comma 1 possano **attivare** in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei Comuni montani **forme di insegnamento alternative**, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Il **comma 5** prevede che **le suddette università promuovano un programma di partenariato** per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle **tecnologie per l'agricoltura** o della **produzione industriale manifatturiera**. Il **comma 6** prevede che **una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** possa essere destinata all'erogazione di **borse di studio** a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani, **con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici** sufficienti per proseguire gli studi.

Articolo 11 *(Servizi di comunicazione)*

L'articolo, al **comma 1**, individua gli **strumenti** attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la continuità dei **servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali**, nonché la copertura dell'accesso alla **rete internet in banda ultra-larga** e il sostegno alla **digitalizzazione** della popolazione. Il **comma 2** prescrive che siano favorite forme di **partenariato pubblico-privato**, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le *start-up* innovative ai fini del **trasferimento tecnologico e dell'alfabetizzazione digitale** in favore del tessuto produttivo locale. Infine, il **comma 3** prevede altresì il **potenziamento dei servizi amministrativi** resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina, **da remoto**.

Articolo 12 *(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)*

L'articolo reca disposizioni in materia di adozione di **linee guida** volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei **sistemi agro-silvo-pastorali montani**, della promozione della certificazione delle **foreste** nonché delle **produzioni agroalimentari**.

Articolo 13 *(Ecosistemi montani)*

L'articolo, **commi 1 e 2**, è dedicato alla **disciplina degli ecosistemi montani**. In particolare, **riconosce le zone montane**, di cui al precedente articolo 2, **come zone floro-faunistiche a sé**, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. Il **comma 3** estende ai **corpi della Polizia locale e della Protezione civile** - operanti nella regione **Friuli Venezia Giulia** e nelle **province autonome di Trento e Bolzano** - la facoltà di **dotare** il proprio personale di **nebulizzatori a base di capsaicina** (peperoncino).

Articolo 14 *(Parchi e aree protette in zone montane)*

L'articolo **prevede**, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei Comuni montani, **la possibilità di avviare** nell'ambito della Strategia per la montagna italiana **progetti**, anche in forma associata, per **promuovere studi e ricerche** di carattere straordinario e attività tecnicoscientifiche volti alla **conservazione** degli **habitat** naturali e seminaturali e della **flora** e della **fauna selvatiche**.

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani)*

L'articolo, modificando la legge nazionale n. 157 del 1992 (legge quadro che disciplina la caccia e tutela la fauna selvatica in Italia), istituisce zone di protezione speciale, nei valichi di montagna interessati dal passaggio di avifauna migratoria, in cui l'attività venatoria è consentita entro limiti e condizioni stabiliti dalle Regioni.

Articolo 16
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

L'articolo **prevede** la possibilità di destinare **una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi** di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge "siccità" (D.L. 39/2023), per la **prevenzione** e la **mitigazione** degli **effetti del cambiamento climatico** e per **far fronte alle criticità** relative alla disponibilità di **risorse idriche** nelle zone montane.

Articolo 17
(Cantieri temporanei forestali)

L'articolo **modifica** il **Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi**, all'articolo 3, la **definizione** di "**cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva**" e, mediante il nuovo articolo 10-*bis*, la relativa disciplina. In particolare, nei cantieri forestali temporanei **le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile** e a questa attività **segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori**, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite **disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali** con riferimento ai lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione; il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità; il rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

Articolo 18
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

L'articolo reca **disposizioni** volte a **riformare l'articolo 7 della Legge n. 10 del 2013**, definendo le **nozioni** di **albero monumentale** e di **boschi monumentali**. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela, tra l'altro mediante il loro **censimento e l'inserimento in appositi elenchi** di gestione del MASAF. Si specifica, inoltre, che lo **Stato**, le **regioni** e le **province autonome**, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, **provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi**, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti **obblighi di pubblicità** in materia e specifici **poteri sostitutivi** della regione nei confronti del comune e del MASAF rispetto alla regione inerte. È approntato anche un **sistema sanzionatorio**, ancorché fondato su **illeciti di tipo amministrativo**, con previsione di apposite **sanzioni pecuniarie**. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.

Articolo 19
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

L'articolo, al **comma 1**, riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta** agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai Comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno **sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei Comuni montani** e che effettuano determinati **investimenti**. Il **comma 2** riconosce il suddetto **credito d'imposta** in misura pari al **20% degli investimenti** effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei **Comuni montani, con popolazione**

non superiore a 5.000 abitanti, insista una **minoranza linguistica storica** i cui appartenenti rappresentino **almeno il 15% dei residenti**. Il **comma 3** demanda l'individuazione **dell'elenco** dei predetti **servizi** a un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il **comma 4** rinvia inoltre ai **piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti** di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il **comma 5** demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la **definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta**. Il **comma 7**, infine, **consente** ai Comuni montani e alle loro forme associative **l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano**, di **gestione forestale sostenibile**, di **difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi**, di importo **inferiore alle soglie** di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il **comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione** dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il **comma 9 prevede l'istituzione**, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di **un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame**.

Articolo 20

(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)

L'articolo **prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per individuare misure** volte a **facilitare la compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di piccoli terreni agricoli nei Comuni montani**, senza nuovi costi per lo Stato.

Articolo 21

(Rifugi di montagna)

L'articolo **reca una definizione dei rifugi di montagna**, ribadendo altresì che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Articolo 22

(Attività escursionistica)

L'articolo **riporta una definizione di percorso escursionistico** e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la **fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici**, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità **dei fruitori dei percorsi escursionistici**, rinviando ad un **decreto ministeriale** per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite, ai fruitori dei percorsi, le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica. Viene inoltre **esclusa la possibilità di risarcimento per danni** in caso di incidente su un percorso escursionistico, sulle strade poderali e sulle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei Comuni montani, in conseguenza di un comportamento colposo dell'escursionista stesso.

Articolo 23

(Finalità)

L'articolo **individua le finalità del Capo V** del provvedimento in esame, rubricato “**Sviluppo economico**”, **stabilendo che le disposizioni** in esso contenute **hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale**, il **turismo**, l'**occupazione** e il **ripopolamento delle zone montane**. Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Articolo 24 *(Professioni della montagna)*

L'articolo **reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna** quali **presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane**. Il comma 2 stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Articolo 25 *(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)*

L'articolo **riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei Comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età**, ovvero **alle società e alle cooperative** i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. **Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui** nei territori dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una **minoranza linguistica** storica, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Articolo 26 *(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)*

L'articolo, **al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli Comuni montani** ed il ripopolamento degli stessi, **riconosce** – entro determinati limiti di spesa – uno **sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età** e che **svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale Comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

Articolo 27 *(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)*

L'articolo introduce una specifica **agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta**, nel caso di mutuo contratto da un **contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni montani**.

Articolo 28
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

L'articolo, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli Comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, **istituisce un Tavolo** presso il Ministero dell'economia e delle finanze **con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i Comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano**. Si precisa che al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni ed i rappresentanti delle imprese che forniscono i servizi di energia elettrica, gas e acqua. **Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare**. Si prenderanno in considerazione i piccoli Comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione.

Si precisa che per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 29
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

L'articolo, al fine di contrastare lo spopolamento nei **Comuni montani** con popolazione **non superiore a 5000 abitanti**, prevede un **incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe** di uno dei predetti Comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, è **riconosciuto a decorrere dall'anno 2025**, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un **contributo una tantum** il cui **importo è determinato con decreto** del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 del presente provvedimento. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Articolo 30
(Registro nazionale dei terreni silenti)

L'articolo **istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Articolo 31
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

L'articolo 30 introduce la **clausola di salvaguardia** per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del provvedimento in esame sono

inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 32
(Sostegno finanziario locale)

L'articolo **stabilisce la possibilità per Regioni e Comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto della presente legge.**

Articolo 33
(Abrogazioni)

L'articolo **dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane**, in quanto le norme sono ora contenute nel provvedimento in esame.

Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le **disposizioni sulla copertura degli oneri previsti dal provvedimento** in esame. Per l'attuazione delle misure previste dal provvedimento vengono stanziati le **risorse finanziarie di seguito indicate:**

- 105 milioni di euro nell'anno 2025;
- 123,5 milioni di euro nell'anno 2026;
- 119,6 milioni di euro nell'anno 2027;
- 108 milioni di euro nell'anno 2028;
- 110,5 milioni di euro nell'anno 2029;
- 104,2 milioni di euro nell'anno 2030;
- 101,3 milioni di euro nell'anno 2031;
- 101,6 milioni di euro nell'anno 2032;
- 101,1 milioni di euro nell'anno 2033;
- **101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.**

Gli oneri per l'anno **2028** aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di **fabbisogno**, a **112 milioni** di euro. Alla **copertura** dei predetti **oneri** si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).**

Articolo 35
(Entrata in vigore)

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.